

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI
IN MODALITÀ TELEMATICA E DELLE RIPRESE
AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARTE PRIMA

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza o audio conferenza da remoto, in caso di esigenze specifiche, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo.
2. Il medesimo regolamento si applica anche alle sedute della Giunta, alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari, con le precisazioni contenute nell'art. 13, che possono essere tenute in videoconferenza su decisione del Sindaco / Presidente.
3. Ai fini del presente regolamento per “modalità telematica” si intende la modalità di partecipazione da remoto in modalità sincrona alle sedute, con possibilità per tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando un sistema telematico per la comunicazione digitale tra dispositivi diversi che consenta anche il collegamento di utenze connesse alla rete telefonica generale.

Art. 2
Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni, secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione;

- c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali.

Art. 3
Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei file dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4
Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale attivato dall'Ente, o comunicato da ogni consigliere comunale; allo stesso modo è informato il Segretario comunale.
2. Il Sindaco / Presidente convoca le sedute della Giunta Comunale, delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei capigruppo, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla videoconferenza, mediante invio di avviso a tutti i componenti e al Segretario Comunale ove

necessario, secondo le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti comunali in vigore

3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza; all'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
4. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dai vigenti specifici regolamenti.
5. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
6. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
7. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).
8. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene; la documentazione può essere resa disponibile attraverso apposita piattaforma ad accesso riservato per ciascun consigliere, al quale sono previamente rese note le modalità per accedervi.
9. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente, o mediante piattaforma dedicata con accesso da parte del Consigliere, o ancora mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consigliere medesimo.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile

dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio *account* di accesso al sistema di audio-videoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6
Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7
***Svolgimento delle sedute
del Consiglio comunale***

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza s'intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale dev'essere presente il Presidente del Consiglio comunale e qualora possibile il Segretario comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del TUEL.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 30 minuti per

consentire l'effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 15 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi o integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da acquisire i necessari elementi di valutazione e l'ottenimento dei pareri necessari.
6. In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta, si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 8 ***Sedute in forma mista***

1. Le sedute del Consiglio comunale, della Giunta, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, sia mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i presenti e coloro che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Organo.

Art. 9 ***Regolazione degli interventi***

1. Le modalità di intervento sono definite dal Presidente all'inizio della seduta, che espone a tutti i presenti le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.
2. Durante ogni riunione i partecipanti assicurano che la propria videocamera sia sempre attiva e che il proprio microfono sia disattivato al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i partecipanti ad

intervenire nella discussione attivando il proprio microfono e con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire, la durata dei rispettivi interventi ed eventuale diritto di replica si osservano le modalità del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

4. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di altri soggetti invitati alla seduta in relazione a determinati argomenti.
5. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il soggetto addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10 ***Votazioni***

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il componente dell'Organo il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento dell'identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del componente dell'Organo chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che gli interessati collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta dell'Organo.

Art. 11
Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12
Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, o in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria comunale per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

Art. 13
Sedute della Giunta, delle commissioni e capigruppo

1. Le sedute della Giunta sono segrete.
2. Il Presidente della Commissione consiliare o della Conferenza dei capigruppo può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio comunale.
3. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della

convocazione da parte dell'interessato.

4. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

PARTE SECONDA

Art. 14

Oggetto e finalità delle riprese audiovisive

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa audiovisiva e diffusione tramite sito istituzionale dell'Ente delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale di Ponte San Pietro.
2. Il presente regolamento ha pertanto lo scopo di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente, nonché di normare la materia delle riprese audiovisive delle sedute consiliari pubbliche.

Art. 15

Modalità di ripresa

1. Il Comune effettua le riprese con mezzi ed impianti propri, oppure affidando il servizio a soggetti terzi.
2. Le riprese delle sedute di Consiglio comunale saranno visibili in diretta streaming o in differita attraverso i canali social o piattaforme multimediali istituzionali dell'Ente.
3. Non sono ammesse altre forme di riprese audiovisive.

Art. 16

Ripresa delle sedute

1. Le telecamere preposte alla ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo da evitare che il pubblico venga inquadrato, limitandosi a riprendere lo spazio riservato al Consiglio comunale.
2. Il Presidente del Consiglio è l'autorità competente in materia di riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione.
3. Il Presidente del Consiglio ha il compito di:
 - a. vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento e far affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala;
 - b. fornire, all'inizio di ogni seduta, preventiva informazione a tutti i partecipanti in merito all'esistenza di videocamere e alla successiva trasmissione delle immagini, nonché l'avvertenza di rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali;

c. invitare, all'inizio di ogni seduta, tutti i Consiglieri - ed eventuali altri soggetti autorizzati ad intervenire nella seduta - ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele al fine di tutelare l'altrui diritto alla riservatezza;

d. togliere la parola all'interveniente, ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive in caso di disordini in aula e di violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali;

e. ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive qualora nell'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti:

- in seduta segreta ai sensi dell'art. 41 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- che richiedano l'esplicito riferimento a dati personali;
- ove la natura dei temi trattati possa determinare un'indebita divulgazione di dati qualificati come sensibili e giudiziari;
- per interventi di consulenza da parete di esterni o dipendenti dell'ente, su loro richiesta.

f. impedire, nei casi sub lett. d) e sub lett. e), la successiva diffusione del materiale.

Art. 17 ***Autorizzazioni***

1. Le riprese delle sedute consiliari effettuate dal Comune - o da soggetto affidatario del servizio per conto del Comune - si intendono autorizzate, salvo il caso che il Presidente del Consiglio, o un suo delegato, ne ordini la sospensione e/o l'annullamento e ne impedisca la successiva diffusione.

Art. 18 ***Gestione dei disservizi***

1. I lavori del Consiglio comunale dovranno procedere e non potranno essere interrotti qualora si verificasse un mal funzionamento del sistema di ripresa audiovisivo.

Art. 19 ***Protezione dei dati personali***

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in

particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ss.mm. e ii.

Art. 20 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, entra in vigore nel termine di 15 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 21 Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio allo Statuto ed al vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.